

# Statuto approvato dalla Conferenza delle Presidenti il 22 gennaio 2008 a Roma

## Art.1

### Istituzione della Conferenza

Si è costituita in data odierna la “Conferenza delle Presidenti degli organismi regionali di pari opportunità” con sede, *in Roma Via Pietro Cossa n.41 presso la Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 dello Statuto approvato il 25 settembre 2003 ( \* )*

*( \* ) per la sede definitiva della Conferenza è stato richiesto un parere dell’Ufficio Legislativo della Conferenza Stato-regioni*

## Art.2

### Obiettivi

La Conferenza si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo istituzionale degli organismi di pari opportunità, favorendo il coordinamento e lo scambio di esperienze e buone prassi tra le singole realtà regionali, al fine di promuovere politiche di genere conformi agli obiettivi di parità e pari opportunità tra uomini e donne, sanciti negli articoli 3, 51 e 177, 7° comma della Costituzione. La Conferenza promuove il raccordo e l’interlocuzione con le istituzioni nazionali, nelle loro diverse articolazioni e opera per costruire una rete con le istituzioni territoriali, nazionali e sopranazionali.

## Art. 3

### Organi

Sono organi della Conferenza:

- l’assemblea
- l’ufficio di coordinamento
- la coordinatrice

## Art.4

### Assemblea

L’assemblea è costituita dalle presidenti delle Commissioni di pari opportunità delle regioni e delle province autonome o dell’organismo regionale di parità comunque denominato istituito per legge. In caso di impossibilità a partecipare, ciascuna componente può farsi validamente rappresentare da una propria delegata scelta tra le componenti dell’organismo presieduto. In caso di necessità di ampia adesione è sufficiente un parere scritto.

L'assemblea determina gli indirizzi e le direttive per il funzionamento della conferenza, ne stabilisce e verifica il programma di lavoro annuale.

#### Art. 5

##### Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno 4 volte l'anno.

L'Assemblea è convocata per iscritto dalla Coordinatrice entro 15 giorni dalla data fissata per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata sottoscritta da almeno 5 componenti.

L'assemblea delibera a maggioranza delle presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più una delle componenti.

Per la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 delle componenti.

#### Art.6

La Coordinatrice è eletta a maggioranza qualificata di 2/3 tra le componenti, nel rispetto di un criterio di rotazione. Il mandato ha la durata di 12 mesi e non è rinnovabile.

La Coordinatrice ha la rappresentanza politica della Conferenza e ne è portavoce. Presiede l'assemblea e l'Ufficio di coordinamento, attuandone le decisioni e gli indirizzi.

La Coordinatrice può delegare all'adempimento delle sue funzioni, una componente dell'assemblea.

#### Art.7

##### Ufficio di coordinamento

L'ufficio di Coordinamento è composto da 5 componenti

E' nominato dall'assemblea a maggioranza qualificata di 2/3, in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata degli organismi regionali, sia sotto il profilo politico che geografico.

L'Ufficio di Coordinamento dura in carica 12 mesi e si riunisce su indicazione della Coordinatrice e comunque per le funzioni preparatorie ed esecutive delle preparatorie ed esecutive delle decisioni dell'Assemblea e delle altre funzioni ad esso delegate dall'Assemblea medesima.

#### Art.8

##### Norma transitoria:

Il primo ufficio di coordinamento scade dopo 18 mesi.